CRON.

## Repert. n. 105/2013 del 19/02/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 43) L SPINT.

N./856/17 R.H.

N. 205/13 REP.

composta dai Signori Magistrat ::

Dott. Oliviero

DRIGANI

Presidente est.

Dott. Vincenzo

COLARIETI

Consigliere

Dott. Francesca

MULLONT

Consigliere

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. 856 del Ruolo Generale dell'anno 2012 Oggetto: opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)

TRA

srl, in persona del legale

rappresentante

con il

procurator: avv.

del Foro di

Pordenone con domicilio eletto in Trieste presso lo studio dell'avv.

rappresentano e difendone in giudizio, per mandato in calce alla memoria difensiva di primo grado giusta reclamo in opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento depositata il 23.11.2012;

APPELLANTE

E

1) Fallimento Om

in persona del

curature

col procuratore

1

del Foro di Udine, con domicilio eletto in frieste presso la Cancelleria della Corto, che lo rappresenta e difende in giudizio come da procura a margine della memoria difensiva depositata Il 16.01.2013;

APPELLATO

2) Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica di Triente;

INTERVENIENTE

3) Fallimento , s.r.1., in persona del suo curatore, non costaturo in giudizio;

APPELLATO - CONTUMACE

Oggetto della causa: opposizione alla sentenza dichiarativa di failimento (a:1.18)

Appello avverso la sentenza n. 85/12 dd. 19-20

10.2012 del Tribûmale de Pordenone.

Causa trattenuta in decisione all'udienza

CONCLUSIONI

#### dell'appellante:

dell'6.02.20[3.

Voglia l'Écc. ma Corte d'Appello adita

-In integrale riforma dell'impugnata sentenza, per le causali di cui in narrativa revocare la dichiarazione di fallimento della sri. e, per l'effetto, annuilare ogni atto e provvedimento

1.

Repert. n. 105/2013 del 19/02/2013

consequenziale nel frattempo assunto dal giudice di prime cure;

-in subordine, previa in ogni caso revoca della sentenza di primo grado e riassunzione del procedimento R.G. 4245/10 innanzi al Tribunale di Pordenone, disporre la sospensione dell'odierno giudizio subordinatamente all'esito della definizione del predetto giudizio di merito. Con vittoria di spese e compenso di difensore.

#### dell'appellato Fallimento Fall.to

#### s.r.l.

Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello, ogni contraria istanza disattesa, rigertare l'interposto reclamo e confermare in toto la sentenza n.85/2012, Tribunale di Pordenone e conseguentemento il Fallimento della srl, con sede in

in

persona del legale rappresentante pro-tempore.

# Del Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale della Repubblica di Trieste

Chiede la relezione del reclamo.

hale

# Ragioni di fatto e di diritto della decisione:

L

(sentenza redatta ai sensi degli arti. 132, comma secondo n. 4 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c. e 58 legge 18.6.2009 n. 69)

premesso che con sentenza n. 85/12 dd. 19/20.10.2612 il Tribunale di Pordenone - a seguito di istanza presentata dalla curatela del Pallimento

s.r.l. - ha dichiarato il fallimento di s.r.l., rilevando in particolare che essa "..versa in evidente stato di insolvenza, atteso che non è in grado di far fronte al pagamento del creditore istanie, munito di titolo esecutivo e che ha promosso azione esecutiva immobiliare peraltro incapiente, atteso che gli immobili pignorati sono gravati da ipoteche in favore di Istituti di credito" ed osservando poi che "..dal bilancio al 31.12.2010, peraltro non credibile per mancato appostamento dei crediti dell'istante, risulta una perdita ancorché modesta";

che avverso la sentenza

s.r.1. ha

presentato tempestivo reclamo a'sensi dell'art. 18

L.F., deducendo: 1) l'insussistenza della situazione
di presunto dissesto, eve si consideri che "..qualora

vi sia de tutelare un union creditore, questi non via

J.

legittimato a chiedore il fallimento nel caso in cui esso stesso, per propria condotta in mala fede a: danni del debitore, sia la causa dello squilibrio/ patrimoniale di quest'ultimo" (tale essendo, appunto, la situazione in cui la è venuta a trovarsi rispetto ad ( a quale ha disatteso il pactum de non petendo che la impegnava a rinunciare al credito di €. 60.000,00 circa maturato in forza di un contratto di compravendita immobiliare affetto da simulazione relativa in ordine al prezzo di acquisto ivi esposto e, inoltre, le ha cagionato un grave "..squilibrio patrimoniale" avendo eseguito quale appaltatrice - opere edili affette da consistenti vizi e difetti); 2) l'erroneo riferimento alla presunta inattendibilità dei propri bilanci, in quanto il debito per il "sovrapprezzo" dell'immobile è stato in realtà appostato, nel suo totale, nel bilancio al 31.12.2010 alla voce "debiti esigibili entro l'esercizio successivo" per un totale di €. 988.617;

### che la creditrice Curatela del Fallimento

s.r. ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del roclamo richiamando agesivamente le argomentazioni contenuto in sentenza;



che anche ii Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio in persona del Procuratore Generale della Repubblica di Trieste, ha chiesto il rigetto del gravame;

che, per contro, la Curatela del Fallimento

giudizio, non vi si è costituita;

che, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 18, comma quinto, L.F., all'udienza del giorno 6.2.2013 la Corte, sentite le parti, si è quindi riservata la conseguente decisione;

rilevato in limine che va formalmente dichiarata la contumacia della Curatela del Fallimento

di prima udienza a tale comunque necessario adempimento;

ritenuto che l'impugnazione è infondata, la reclamata sentenza dovendo senz'altro trovare piena conferma nei corretti termini motivazionali in essa enunciati, ai quali ben può farsi integrale riferimento (Cass., sez. 5°, 11.5.2012 n. 7347; sez. 6-5, 20.5.2011 n. 11138; sez. 2°, (2.8.2010 n. 18625; sez. 3°, 11.6.2008 n. 15483);

considerato del resto che puntuale smontita alle tesi della reclamante si rinviene poi dello argomentazioni

1

Repert. n. 105/2013 del 19/02/2013

svoite dai Pubblico Ministero interveniente, nel senso cioè che ""..la reclamante non contesta la sunsistenza dei requisiti minimi di fallibilità e si limita ad addurre un preteso comportamento scorretto della creditrice istante, che le avrebbe cagionato gravi danni patrimoniali, non ancora giudizialmente accertati, ponendola così nell'impossibilità di estinguere il debito nei suoi confronti, peraltro derivante da titolo esecutivo"" e che dunque ""..ciò equivale ad una sostanziale ammissione dello stato di insolvenza, consistente nell'incapacità di far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni, nella specie comprovata anche dall'esito negativo del pignoramento"";

rilevato inoltre che il curatore del Fallimento s.r.l., dott,

sentito nel corso dell'udienza del 6.2.2013, ha riferito che all'esito dell'udienza di verifica dello stato passivo sono stati ammessi quattro creditori, per un complessivo importo di €. 606.686,45 in via privilegiata e di €. 5.562,47 in via chirografaria, appalesandosi così l'inequivoco stato di insolvenza in cui versa la reclamente;

ritenuto infine che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, debbono seguire la soccombenza;



P.Q.M.

la Corte di Appello di Trieste, sezione 2º civile, dichiarata in limine la contumacia della Curatela del Fallimento s.r.l., rigetta il

reclamo ex art. 18 L.F. proposto da

s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Pordenone n. 85/12 dd. 19/20.10.2012, che per l'effetto conferma;

condanna

s.r.l. a rifondere alla

Curatela del Fallimento

s.r.1. le

spese processuali, che - in difetto di notula liquida d'ufficio in complessivi  $\underline{\epsilon}$ . 2.200,00 (duemiladuecento//00), oltre a IVA e CPA come per legge;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di notifica della presente sentenza alla reclamante.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 6.2.2013.

11 Presidente estensore dott. Oliviero Drigani

II, FUNZIONARIO QUIOLEIARIO

Bilina ereio (il colodo Licilia de la colodo

Admin Saline Pressure

5